

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 75 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 17/12/IA del 09.10.2012** – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (**S.Pre.S.A.L.**).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale n.° 17/12/IA del 09.10.2012 di accertamento di illecito amministrativo da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 301/ bis D.Lgs. 106/09 integrativo del D.Lgs. n.° 81/08, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato, in data 14.08.2012 dall'operatore UPG Dr. Beniamino Scibilia e dal Dr. Luigi Cannarella, tecnici della prevenzione, a seguito di chiamata da parte dei Carabinieri di Ragusa dopo un infortunio mortale sul lavoro occorso in danno del Sig. Scatà Erminio nel cantiere ove operava per conto della ditta edile G. & D Costruzioni & C. s.a.s., cantiere presso il quale era impegnata la ditta Idromeccanica s.r.l., sita in via del Pioppo, 104 Ragusa, di cui è rappresentante legale il Sig. **CARFI' Giovanni**, nato a Ragusa il 03.07.1979 ed ivi residente in via dei Frassini, 54;


Atteso che a seguito dei vari sopralluoghi effettuati e dalle verifiche documentali presso il cantiere sopracitato, con il presente verbale è stata rilevata la seguente violazione: "prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria", prevista dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n.° 81 /2008 e sanzionata dall'art. 159, comma 2 lett. d) stesso decreto con sanzione pecuniaria da €. 500,00 ad €. 1.800,00;

Considerato che di fatto la ditta Idromeccanica s.r.l., non ha trasmesso all'impresa affidataria, la ditta edile G. & D Costruzioni & C. s.a.s., il POS da cui evincere il sub appalto dall'impresa Pisacane s.r.l., contravvenendo non solo al preciso divieto di subappalto previsto dal contratto di affidamento dei lavori, tra l'altro ulteriormente subappaltati alla RAMO SERVICE, ma facendo sì che non venissero effettuati tutti i necessari controlli preventivi prima dell'esecuzione dei lavori;

Accertato che la notifica del suddetto verbale è regolarmente avvenuta in data 17.10.2012 al contravventore *Carfi Giovanni*, tramite raccomandata A.R. n.° 76191483620-7 del 15.10'14;

Atteso che, ai sensi dell'**art. 301- bis del D.lgs n.° 106 del 3.08.2009 – integrativo del D.Lgs n.° 81/2008** che prevede la possibilità di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo, avendo il trasgressore regolarizzato la posizione, è stato ammesso al pagamento della sanzione minima prevista di €. 500,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Considerato che è decorso inutilmente il termine, come sopra assegnato, per cui con Raccomandata A.R. prot. n.° 3808/S.Pre.S.A.L. del 18.12.2012, il Servizio Prevenzione comunicava al contravventore che il termine di 60 giorni era scaduto senza che fosse pervenuta l'attestazione di pagamento della sanzione minima, con ciò volendo sollecitare la trasmissione di eventuale attestazione ove il pagamento fosse avvenuto concedendo un termine di giorni cinque;



Ritenuto che ai sensi dell'art.5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I : *"Nel caso in cui l'obbligato non effettui il pagamento dovuto, l'organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio Affari Generali, legali e contenzioso dell'ASP di appartenenza che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"*

Vista la nota prot. n.° 82 del 08.01.2013 con la quale il Direttore del S.Pre.S.A.L. ha trasmesso la pratica per il recupero della sanzione non pagata al Servizio Affari Generali, legali e Contenzioso dell'ASP, in quanto investito, dal citato articolo 5 del D.A. 0304 del 20.2.2012, del *"recupero coattivo delle sanzioni dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge"* conferendo, pertanto, all'ASP in caso di mancato pagamento della sanzione non opposta, una potestà ordinatoria nella materia in questione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è a carico del Sig. **CARFI' Giovanni**, nato a Ragusa il 03.07.1979 ed ivi residente in via Dei Frassini, 54, nella qualità di rappresentante legale della ditta Idromeccanica s.r.l., sita in via del Pioppo, 104 Ragusa, il quale pur avendo di fatto regolarizzato la violazione, non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione minima di €. 500,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. n.° 81/2008.

VISTO il D. Lgs. 106/2009.

VISTO l'art .5 del D.A. n.° 0304 del 20.2.2012 dell'Assessorato per la Salute, pubblicato sulla GURS n.° 10 del 9.3.2012 Parte I

Ordina

al Sig. **CARFI' Giovanni**, nato a Ragusa il 03.07.1979 ed ivi residente in via dei Frassini, 54, nella qualità di Rappresentante legale della ditta Idromeccanica s.r.l., il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a UNICREDIT S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa regionale, – Ragusa- indicando la seguente causale: "Capo 20 Sanità - Capitolo 1779, proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro" verbale n.° 17/12/IA del 09.10.2012 e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso il Servizio Affari Generali dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CARFI' Giovanni**, nato a Ragusa il 03.07.1979 ed ivi residente in via dei Frassini, 54;

- affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Prevenzione SPreSAL dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 17 SET. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

